

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 1951

(44ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato » (N. 1614) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore Pag. 634, 635, 636

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: " Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria " » (N. 1346-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 630, 632

RICCIO, relatore Pag. 630, 631, 632
RIZZO DOMENICO 631, 632
VARALDO 632, 633
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno 633

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (N. 1504) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, relatore 624, 625, 627, 628, 629
MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti 625, 627, 628, 629
RIZZO GIAMBATTISTA 625, 626, 627, 628, 629
FERRARI 627, 628, 629
JANNUZZI 629
DE PIETRO 629
RIZZO DOMENICO 629

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, il senatore Venditti in sostituzione del senatore Sanna Randaccio.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª Riunione (16 maggio 1951)

Intervengono alla riunione il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti, e il senatore Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (N. 1504) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *relatore*. L'altro ramo del Parlamento ha ratificato, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le modificazioni consistono in due emendamenti: uno, proposto dal relatore della Camera, che è sostanziale e concerne la proroga di due anni del riassorbimento del personale in soprannumero, in modo da coprire con le normali promozioni i posti che si rendessero vacanti in questi due anni; l'altro, proposto dal Governo, che ha lo scopo di evitare dubbi di interpretazione del contenuto dell'articolo 5.

Per chiarire queste modificazioni è necessario aggiungere le seguenti considerazioni. Il decreto legislativo in esame aumentava di circa il 40 per cento complessivamente il quadro organico generale del personale dell'Ispettorato della motorizzazione stabilito dal regio

decreto 5 maggio 1941, n. 370, così come chiaramente risulta dalla tabella che vi leggerò:

| GRUPPI | Regio decreto 5 maggio 1941 n. 370 | Decreto legi- slativo 1948 7 maggio 1948 n. 557 | Incremento percentuale |
|----------------------|--|--|---------------------------|
| A | 233 | 332 | + 42,5% |
| B | 100 | 145 | + 45 % |
| C | 225 | 303 | + 34,7% |
| Personale subalterno | 95 | 133 | + 40 % |
| | 653 | 913 | + 39,8% |

Nel decreto n. 370 in corrispondenza del secondo posto di grado 4° (Ispettore generale superiore) veniva aggiunta la seguente postilla: « Posto straordinario da riassorbire con la prima vacanza nel grado medesimo che si formerà dopo trascorso un anno dalla cessazione dello stato di guerra ».

Le postille aggiunte alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 557 sono le seguenti:

1° per il gruppo A:

a) oltre due posti di grado 4° in soprannumero, con la qualifica di Ispettore generale superiore, da riassorbire con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1951;

b) oltre due posti di grado 6°, due posti di grado 7°, tre posti di grado 8°, quattro posti di grado 9° e sei posti di grado 10° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951 (riguardanti il personale tecnico di vigilanza);

c) oltre due posti di grado 6°, un posto di grado 7°, un posto di grado 8°, due posti di grado 9° e due posti di grado 10° e 11° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951 (riguardanti il personale amministrativo);

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

2º per il gruppo B:

oltre due posti di grado 7º, due posti di grado 8º, due posti di grado 9º e quattro posti di grado 10º e 11º in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1º gennaio 1951;

3º per il gruppo C:

oltre un posto di grado 9º, due posti di grado 10º, cinque posti di grado 11º, dieci posti di grado 12º e quattro posti di grado 13º in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1º gennaio 1951;

4º per il personale subalterno:

oltre ad un posto di primo commesso, due posti di commesso ed usciere capo, quattro posti di usciere e tre posti di inserviente in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1º gennaio 1951.

Si tratta, cioè, del fatto che il personale di ruolo in soprannumero stabilito dal decreto legislativo in esame ammonta in totale a 69 unità, di cui 27 del gruppo *A*, 10 del gruppo *B*, 22 del gruppo *C* e 10 del personale subalterno.

Se si tiene conto di questo personale di ruolo in soprannumero, l'ammontare del personale di ruolo dell'Ispettorato sale a 982 unità, con un aumento di 329 unità, ossia con un incremento di circa il 50 per cento, rispetto a quello del quadro organico fissato dal regio decreto 5 maggio 1941, n. 370.

Sono precisamente queste 69 unità in soprannumero, sulle quali dobbiamo fissare la nostra attenzione, che avrebbero dovuto essere, per quanto si è detto in precedenza, riassorbite con una certa gradualità a partire dal 1º gennaio 1951; mentre, a causa delle perduranti, anzi aumentate necessità dell'Ispettorato, la Commissione competente della Camera ha approvato l'emendamento che proroga al 1º gennaio 1953 l'inizio dell'assorbimento di detto personale. L'emendamento infatti suona

così: « Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1º gennaio 1953 ».

La modifica proposta dal Governo, in quella stessa sede, consiste nell'aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 5, il seguente altro comma: « Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati ». Mentre il primo emendamento, relativo alla procrastinazione dell'inizio del riassorbimento fino al 1º gennaio 1953, è di sostanza, questo secondo emendamento serve solo ad evitare dubbi di interpretazione da parte degli organi di controllo.

Propongo, pertanto, all'onorevole Commissione di approvare la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, con le modifiche apportate dalla Commissione speciale della Camera dei deputati. Spero che il riassorbimento avvenga per il 1953, perchè altrimenti, aumentando sempre più i posti, si recherebbe un danno all'Amministrazione, che ha diverse centinaia di impiegati avventizi, credo più di 500 unità. Tale situazione naturalmente non si può prendere in esame in questa sede; bisognerà discuterne al momento opportuno, e cioè quando sarà presentata la legge sulla burocrazia. Il problema è certamente molto importante, poichè è ovvio che l'Amministrazione dell'Ispettorato, aggiungendo ai 913 impiegati di ruolo i 500 e più avventizi, risulta molto pletorica e pesante. Debbo anche dire che, se si è aumentato il personale dell'Ispettorato della motorizzazione nella misura predetta, dovrebbe però farsi il contrario per quanto riguarda l'Amministrazione ferroviaria, anche se il numero dei viaggiatori è aumentato del 90 per cento.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il personale delle Ferrovie è diminuito di circa 35.000 unità.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei fare alcune osservazioni più di ordine generale che riferentisi specificamente all'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che conosco per esperienza diretta e di

cui apprezzo la funzione, così come apprezzo il valore di moltissimi suoi funzionari.

Però, in relazione con gli eventi anche recenti e con esigenze ormai molto avvertite, debbo rilevare che anche in questo caso si è seguita la tendenza di ampliare i ruoli organici senza che l'aumento si inquadri in una visione di insieme, come poco fa in sostanza ha fatto rilevare il senatore Focaccia. Visione di insieme che si dovrebbe riferire non soltanto ai due settori (non dico « rami », perchè sappiamo tutti che le Ferrovie dello Stato costituiscono una azienda autonoma) in cui è diviso il Ministero dei trasporti, ma a tutto il complesso burocratico italiano, perchè non si arrivi a predicare bene ed a razzolare male, cioè a lamentarsi, da un lato, che la macchina dello Stato diventi sempre più pesante e, dall'altro, sia pure in relazione con le esigenze che sotto certi aspetti sono pienamente apprezzabili, a far sì che la macchina dello Stato non si snellisca. Vero è che il compito dell'Ispettorato, in relazione non soltanto con le necessità della ricostruzione, ma anche con l'importanza sempre crescente che i mezzi su strada hanno acquistato, è diventato sempre più notevole, ma è da tenere anche in conto (questa è una questione che ho dovuto sollevare anche in un congresso di trasporti) che siamo alla vigilia, almeno sembra, dell'attuazione dell'ordinamento regionale, che ha attribuito particolari competenze alla Regione anche nel campo dei trasporti. Anche in vista di ciò, avremmo dovuto imporci una certa cautela, mentre non dobbiamo nascondere che un aumento del 40 o 50 per cento nei ruoli organici è assai notevole ove si tenga conto che tale aumento è avvenuto entro pochissimi anni: si tratta, infatti, degli anni dal 1941 al 1948, cioè solo di 7 anni.

Allo stato delle cose non credo che la questione possa essere specificamente trattata in questa sede se non al fine di invitare il Governo (e mi rivolgo quindi all'onorevole Sottosegretario) a resistere alla tendenza di ulteriormente ampliare gli organici; a quanto sembra, ci sono, infatti, alcuni che non sembrano ancora soddisfatti del numero dei funzionari che debbono adempiere alle funzioni dell'Ispettorato e fanno proposte di aumentare i ruoli organici medesimi.

Vorrei poi fare alcune osservazioni specifiche. Non sono convinto della necessità di sancire in una disposizione di legge (cioè nel decreto legislativo che dobbiamo ratificare) l'esclusione delle donne da certi concorsi. In pratica è da credere che nei concorsi per il ruolo del personale tecnico la partecipazione femminile sarà sempre quanto mai ridotta, ma non ritengo legale ed opportuno sancire *a priori* l'esclusione della donna da questo campo di attività.

Inoltre, vorrei richiamare ancora un volta (come ho fatto a proposito di altri decreti legislativi) l'attenzione sull'articolo 8, che a me sembra in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. L'articolo 8 dispone « Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi delle regioni . . . »; segue l'elencazione delle regioni, fra le quali peraltro non è compresa la regione « Valle d'Aosta ». Inoltre, il secondo comma recita: « Le sedi delle Sezioni e del Reparto speciale distaccati saranno stabiliti con decreti del Ministro per i trasporti ». (Si prevede un decreto ministeriale, nemmeno un decreto presidenziale!) « Compete inoltre al Ministro per i trasporti la ripartizione dei servizi della sede centrale, la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali, nonchè l'istituzione di sezioni nell'ambito degli Ispettorati compartimentali e di uffici temporanei, in relazione alle esigenze dei servizi ».

Anche questa è materia di organizzazione amministrativa, sulla quale, secondo l'articolo 97 della Costituzione, si dovrebbe provvedere con disposizioni di legge. So bene che tale materia costituzionale ancora non ha trovato il suo assetto e la sua interpretazione definitiva; ed è da augurarsi ancora una volta che il Parlamento affronti la questione (perchè, specialmente se entrerà presto in funzione la Corte costituzionale, prima o poi tutte queste questioni saranno subito portate davanti al giudice competente, cioè al giudice costituzionale) e si eviti in tal modo una incertezza quanto mai esiziale nel campo giuridico. Si tratta infatti di stabilire una ripartizione di competenze che deve essere chiara nella mente di tutti, e particolarmente nella mente dei legislatori e dei governanti.

Faccio rilevare infine che il riassorbimento previsto (secondo l'articolo 2 votato dalla

Camera) a partire dal 1953 — evidentemente perchè si sono fatte valere legittime aspettative di coloro che erano nei gradi inferiori e che temono che con un riassorbimento di inizio immediato le loro legittime aspettative possano essere menomate — mi lascia dubbioso, perchè si tratta di riassorbimento molto lento di un personale ritenuto sovrabbondante, mentre tale personale si sarebbe potuto cominciare a riassorbire a partire dal 1952.

FOCACCIA, *relatore*. In risposta alle osservazioni dell'onorevole Rizzo Giambattista, debbo far rilevare che, se il personale in soprannumero verrà effettivamente riassorbito, come auspichiamo, l'aumento non sarà del 50 per cento, ma di circa il 40 per cento e più precisamente, come ho già detto, del 39,8 per cento. Se, invece, il detto personale in soprannumero non verrà riassorbito, allora arriveremo al 50 per cento. Speriamo però che sia riassorbito a partire dal 1953; ciò dipende dal Ministero. Certo, la questione fondamentale a cui ha accennato il senatore Rizzo in effetti preoccupa anche me, inquantochè, se aggiungiamo ai cinquecento avventizi circa mille impiegati di ruolo, evidentemente creiamo un'Amministrazione troppo pesante. Ritengo perciò che questo grave problema debba essere affrontato in sede opportuna e con tutta la saggezza che il problema stesso richiede.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del decreto legislativo, non sono competente; quindi mi rimetto alla Commissione.

Circa, infine, l'altro rilievo fatto dal senatore Rizzo, dichiaro di essere contrario alla inclusione delle donne tra i candidati ai concorsi in quanto si tratta di servizi molto delicati, per quali ritengo che le donne non siano adatte.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La ragione per cui il Ministero è stato indotto ad insistere nella proroga di due anni per l'assorbimento dei funzionari ed impiegati subalterni in soprannumero è dovuta al fatto che, a parte l'allargamento dei compiti dell'Ispettorato, che è sensibile anche in seguito alla creazione delle Sezioni provinciali, occorre assolvere compiti notevoli di carattere transitorio. I lavori di ricostruzione delle linee concesse, delle tranvie e di tutti i servizi ferrottranviari sotto il controllo dell'Ispettorato non sono stati ancora completati; essi sono

stati compiuti solo per un terzo, mentre gli altri due terzi in parte sono in corso, in parte sono in via di progettazione (e il Ministero ha ormai la disponibilità delle somme necessarie per procedere a detti lavori).

Ora, i compiti notevoli che in questo settore di carattere strettamente tecnico l'Ispettorato deve assolvere nei prossimi due anni sono forse maggiori di quelli che ha dovuto affrontare negli anni decorsi. Per rispondere con una certa rapidità alle esigenze di carattere particolare era opportuno che per questi due anni si prorogasse l'assorbimento degli impiegati in soprannumero.

Delle altre due questioni sollevate dal senatore Rizzo Giambattista potremo riparlarne quando saranno concretate in formali proposte di emendamento.

FERRARI. Mi pare che il relatore abbia espresso su questa legge qualche dubbio, facendo la considerazione che si tratta di un aumento eccessivo di personale. Rivolgo allora all'onorevole relatore la seguente domanda: questi dubbi sono teorici o derivano da una constatazione effettiva della quantità del personale in rapporto ai compiti dell'Ispettorato? Credo che il Sottosegretario potrà darci altre e maggiori chiarificazioni oltre quelle che ci ha fornite. A me pare che l'Ispettorato abbia dei compiti particolari dovuti alla situazione odierna e che, anche indipendentemente da ciò, le sue funzioni siano in continuo aumento, come del resto ci ha detto l'onorevole Sottosegretario. Questo è il punto che ritengo debba essere preso in considerazione per esprimere un giudizio sulla quantità dei funzionari in rapporto alla situazione attuale dei lavori di competenza dell'Ispettorato.

Debbo aggiungere che aderisco all'emendamento soppressivo del terz'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo, che il senatore Rizzo Giambattista vorrebbe proporre.

FOCACCIA, *relatore*. Come ho già detto, mentre sono favorevole all'aumento degli organici nella misura del 40 per cento, secondo quanto è stabilito dal decreto del 1948, non sarei favorevole a procrastinare ulteriormente il riassorbimento del personale in soprannumero. Ad ogni modo, se alla data del 1° gennaio 1953 i compiti dell'Ispettorato della motorizzazione saranno molto più ampi di quelli

attuali, allora si vedrà come poter risolvere la questione. Quel che mi preoccupa ora di più non è tanto il personale di ruolo, quanto quello avventizio, che assomma — mi pare — a 525 unità tra personale avventizio stabile e personale avventizio proveniente da altre Amministrazioni. Il personale di ruolo potrebbe anche essere sistemato al momento opportuno, qualora se ne vedesse la necessità; la questione riguardante il personale avventizio, secondo me, potrebbe invece essere esaminata e risolta in sede di discussione della legge sulla riforma burocratica.

FERRARI. Per esperienza personale so che in un certo momento — e mi rivolgo all'onorevole Sottosegretario — una delle principali preoccupazioni del Ministero era la insufficienza del personale nei confronti dei lavori di ricostruzione delle Ferrovie concesse e, in particolare, della sorveglianza che il Ministero doveva esercitare sui lavori che si stavano eseguendo o che si sarebbero eseguiti in base all'attuazione dei progetti. Non so se perduri ancora tale situazione. Allora essa era davvero preoccupante ed era sentita la necessità di un personale più numeroso, più attrezzato e più elastico nel movimento.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. C'è un problema di carattere generale: non si può ritenere che il personale sia esuberante, perchè il solo fatto della costituzione delle Sezioni provinciali dell'Ispettorato comporta la necessità di impiegare una maggiore quantità di personale. Che queste Sezioni a carattere provinciale si vadano sempre più imponendo è evidente. Con l'aumento sempre più accentuato delle automobili e della circolazione automobilistica è chiaro che aumentano i compiti dell'Ispettorato; ed è evidente che lo Stato si deve mettere in condizioni di fornire ai cittadini, nella maggiore misura possibile, i servizi più necessari. Ora, dal punto di vista generale, i ruoli organici, così come sono stati aumentati nel 1948, non possano dirsi gonfiati. Io penso che essi rispondano strettamente alle esigenze dell'Ispettorato, i cui compiti vanno sempre più crescendo; nè vi è possibilità che diminuiscano, a meno che una parte di essi non sia in seguito attribuita alle Regioni, così come accennava il senatore Rizzo Giambattista. Questo però è un problema che si porrà solo nel mo-

mento in cui saranno organizzate le Regioni. Anche se oggi abbiamo sorpassato la fase acuta, debbo dire che c'è stato in passato l'inconveniente cui accennava il senatore Ferrari, e cioè la deficienza di tecnici, sia per l'esame, il controllo e la revisione delle progettazioni, sia anche per il controllo delle opere. È per questo che il Ministero ha insistito perchè fosse prorogato il termine per l'assorbimento del personale in soprannumero, perchè tutti questi lavori dovrebbero essere, se non esauriti, per lo meno in gran parte avviati a soluzione nel corso di questi due anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 5. — Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo la soppressione del quinto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo, il quale dispone che le donne sono escluse dai concorsi per il ruolo del personale tecnico di vigilanza di gruppo A. Ciò in relazione con l'articolo 51 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

L'articolo 1 dovrebbe essere pertanto modificato inserendo, dopo il principio dell'articolo stesso, il seguente capoverso:

« *Art. 2.* — Il quinto comma è soppresso ».

Conseguentemente, il principio dell'articolo dovrebbe essere così emendato:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

JANNUZZI. Concordo pienamente con l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista. Si tratta qui di dare attuazione ad un chiaro disposto dalla Costituzione. Infatti, l'articolo 51 della Carta costituzionale dice che i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici « secondo i requisiti stabiliti dalla legge » e non « salvo i casi previsti dalla legge ». Qual'è il requisito che si chiede in questo caso? La laurea in ingegneria e la relativa abilitazione professionale. Se una donna possiede questi requisiti, deve essere ammessa ai concorsi; è una questione strettamente giuridica e costituzionale.

Debbo aggiungere che fui contrario all'ammissione delle donne nelle Corti di assise, ma ciò feci per una ragione del tutto particolare, perchè ritenevo che mancassero in quel caso alcuni requisiti naturali, che in questo caso non ricorrono.

FOCACCIA, *relatore*. Io ritengo che il fatto che una donna eserciti le funzioni di ingegnere presso l'Ispettorato della motorizzazione sia, per lo meno dal punto di vista...

FERRARI. Estetico?

FOCACCIA, *relatore*. ...estetico, sì, certamente strano.

GIUA. Perchè allora si danno le lauree alle donne?

FOCACCIA, *relatore*. Questa obiezione non mi sembra abbia valore. Si dà la laurea in giurisprudenza alle donne, eppure esse non sono ammesse a giudicare nelle Corti di assise. Io dico che le donne non dovrebbero far parte del personale tecnico specializzato della Motorizzazione. Il mio concetto è preciso: si tratta di una questione estetica, come mi ha suggerito il collega Ferrari.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista tendente ad inserire, dopo il principio dell'articolo, il seguente capoverso:

« Art. 2. — Il quinto comma è soppresso ».

DE PIETRO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento. Se esso fosse informato veramente al proposito di non violare i principi

della Costituzione, io sarei favorevole; ma qui i principi della Costituzione non sono assolutamente in discussione, non sono affatto pregiudicati da una disposizione di legge che esclude le donne da determinati servizi. È stato spiegato che si tratta di servizi di carattere specifico, ai quali le donne non sono adatte.

In secondo luogo, non esageriamo: qui non si fa questione di parità o meno tra l'un sesso e l'altro; si tratta solo di stabilire se, date le caratteristiche speciali di questo servizio, sia conveniente o meno ammettere le donne.

RIZZO DOMENICO. A nome del Gruppo del partito socialista italiano, mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

FERRARI. A nome del Gruppo comunista, mi dichiaro anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dal relatore, nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

RIZZO GIAMBATTISTA. Come i colleghi ricorderanno, nel corso della discussione generale, ho sollevato una questione di carattere generale per l'articolo 8 del decreto legislativo. Desidererei ora sapere se il Ministero dei trasporti ha esaminato la questione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo ritiene che si tratti di una questione di organizzazione interna del Ministero.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non propongo un emendamento, ma mantengo le mie riserve.

PRESIDENTE. In conseguenza dell'emendamento testè approvato, l'articolo 1 risulta così formulato:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Il quinto comma è soppresso.

Art. 5. — Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1953.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: "Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria" » (N. 1346-B)**
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: "Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria" ».

Ricordo che questo disegno di legge fu già approvato, nella riunione del 20 dicembre 1950, dalla nostra Commissione, la quale modificò

il testo trasmesso dalla Camera dei deputati respingendo gli emendamenti introdotti da quella Commissione speciale e ratificando il decreto legislativo puramente e semplicemente. Successivamente, la Commissione speciale della Camera dei deputati ha nuovamente modificato il disegno di legge ripristinando quasi integralmente il testo da essa già approvato.

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, relatore. Il presente disegno di legge, che ratifica il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, fu già da noi approvato senza modificazioni al detto decreto, respingendo, cioè, le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati. Esse consistevano in un diverso limite di attribuzione della quota spettante ai segretari comunali e provinciali sui diritti dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni comunali e provinciali stesse, nonché in un articolo aggiuntivo nel quale si disponeva l'abrogazione di ogni disposizione « incompatibile con la presente legge ». La Camera dei deputati ha però di nuovo approvato tali emendamenti, modificandoli a sua volta e cioè limitando la partecipazione dei segretari comunali e provinciali al riparto dei predetti diritti, che originariamente era stabilita nella metà degli assegni fissi, alla metà dello stipendio e dell'indennità caroviveri. Questa è la misura nella quale il Ministero dell'interno consentiva, o comunque si adattava a consentire, la ripartizione dei diritti.

Ricorderò brevemente le ragioni per le quali avevamo respinto l'una e l'altra modificazione. Infatti, essendo in corso abbastanza avanzato il progetto di legge che regola tutta la posizione ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, si era ritenuto inutile apportare una modificazione ad un decreto legislativo già in vigore da due anni e si era inoltre ritenuto che la modificazione sancita dall'articolo 2 del disegno di legge di ratifica, modificazione che riappare ora nel testo approvato dalla Camera dei deputati, potesse ingenerare dubbi sulla retroattività o meno della applicazione del decreto legislativo, retroattività che il Ministero dell'interno respingeva nella maniera più assoluta e che anche noi

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

respingemmo e respingiamo per l'onere che ne potrebbe derivare alle Amministrazioni comunali e provinciali.

Per quanto riguarda la prima modificazione, è da osservare che, alterandosi la proporzione del riparto, le Amministrazioni locali vengono a beneficiare di un minore introito. Alla Camera è stato rilevato che ciò non è esatto, perchè per questo riparto si segue tale procedura: una parte degli introiti va ai segretari comunali, ma l'altra non va alle Amministrazioni comunali, bensì ad un fondo speciale per i corsi di qualificazione dei segretari comunali stessi, quindi a beneficio di quella categoria e non dei bilanci delle Amministrazioni locali. Però, in un'altra seduta, alla quale intervenne l'onorevole Castelli in rappresentanza del Governo, fu fatto osservare che, se questo è vero per i segretari comunali, non è vero per i segretari provinciali, perchè nelle Amministrazioni provinciali il riparto avviene fra i segretari stessi e le Amministrazioni, per cui una diversa procedura nel riparto degli introiti incide sul bilancio, se non dei Comuni, quanto meno delle Amministrazioni provinciali.

Comunque, per quanto riguarda la modificazione stabilita dall'articolo 1, anche in considerazione del fatto che il Ministero dell'interno l'accetta, in via provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva del trattamento economico dei segretari provinciali e comunali, ne propongo l'accettazione alla Commissione.

Quello che non mi pare conveniente accettare è la modificazione introdotta con l'articolo 2, la quale potrebbe far sorgere il dubbio di una possibile applicazione retroattiva della modificazione stabilita con l'articolo 1, a meno che sia chiaramente spiegato che questa modificazione entra in vigore con la legge di ratifica.

Dall'esame che facemmo di questa legge di ratifica affiorò anche un'altra preoccupazione: fu cioè detto che i segretari comunali e provinciali non percepiscono soltanto il riparto dei diritti per i certificati anagrafici, ma anche altri diritti come, ad esempio, quelli per l'avvaloramento di stampati. Quando vi sono presso i Comuni degli stampati a bollettario aventi un certo valore monetario equipollente, i segretari ripartiscono diritti in misure rilevanti, tali da far salire gli stipendi molto al di là di quella che è la remunerazione ordinaria, per cui

posso dire che in qualche città importante la retribuzione complessiva di un segretario comunale, comprendendo in essa il riparto di tutti i diritti spettanti, arriva a più milioni di lire all'anno. Quindi, se noi volessimo tener presente anche questo che può essere un caso limite, ma che non è nemmeno tanto raro, specialmente — come ho detto — per i Comuni importanti, pur accettando la modificazione proposta dalla Camera, dovremmo limitarla ulteriormente nel senso che il limite della metà dello stipendio e dell'indennità caroviveri deve riguardare non solamente i diritti che si percepiscono per la spedizione degli atti anagrafici, ma anche quelli provenienti da qualunque altra fonte. Solo in questo caso è possibile comprendere perchè si introduce una modificazione in aumento, in quanto che lo stipendio base dei segretari comunali e provinciali è oggi veramente basso rispetto a quello di un tempo. Ma, se noi poniamo tale limite unicamente per il riparto dei diritti derivanti dalla spedizione degli atti anagrafici, facciamo qualcosa che può anche offendere una norma di equità a danno di coloro che non godono di questo riparto.

RIZZO DOMENICO. Desidero un chiarimento. Il testo che ci viene ora dalla Camera è identico a quello già da noi preso in esame?

RICCIO, relatore. La modifica introdotta all'articolo 3 del decreto legislativo si riferisce ora al solo stipendio e all'indennità di carovita, mentre prima si riferiva a tutti gli assegni fissi.

RIZZO DOMENICO. E il testo del decreto che noi modifichiamo a che cosa si riferiva?

RICCIO, relatore. Il decreto legislativo riguardava soltanto l'aumento dei diritti. La Camera aggiunse un emendamento per cui la quota spettante ai segretari provinciali e comunali, che precedentemente era fissata in non oltre la metà dello stipendio, potesse raggiungere non oltre la metà di tutti gli assegni fissi. Dire assegni fissi significava dire stipendio più indennità caroviveri, più indennità di carica e di presenza e quant'altro è stato aggiunto come ordinaria retribuzione. Adesso la Camera, rivedendo il suo emendamento, ha stabilito che la quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali sia commisurata alla metà dello stipendio

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

e della indennità caroviveri. Naturalmente, ciò nulla toglie a quanto ho detto circa la possibilità di andare molto al di là di questa metà per altra via, per mezzo cioè di altri diritti e contributi.

RIZZO DOMENICO. In verità io ponevo una questione pregiudiziale. Non riesco a convincermi della logicità della procedura parlamentare. L'articolo 3 del decreto legislativo da ratificare teneva ferma la disposizione del decreto legislativo 17 maggio 1946, che stabiliva il criterio di ripartizione dei diritti in esame. È poi venuta fuori una proposta di modifica da parte della Camera per la quale il riparto si deve commisurare alla metà degli « assegni fissi »; dizione, questa, che evidentemente comprende anche l'indennità caroviveri. Respingemmo questa modifica. È concepibile nel sistema bicamerale che, essendo stato negato il consenso di uno dei rami del Parlamento ad una proposta, questa ritorni per la seconda volta alla medesima Camera?

PRESIDENTE. C'è una nuova modificazione.

RIZZO DOMENICO. C'è una modificazione formale, ma non sostanziale. Noi intendevamo tener fermo il disposto del decreto legislativo del 1946 e respingemmo *in toto* la modificazione proposta dalla Camera. Oggi la Camera insiste nel suo punto di vista, sia pure rettificando la sua proposta; ma io ritengo che noi siamo vincolati dal voto precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Dal punto di vista della procedura, non c'è nulla di irregolare; ed è perfettamente concepibile che, avendo una Camera respinto una modifica introdotta dall'altra, questa vi insista approvando nuovamente la modifica stessa. In tal caso, o la Camera che si era pronunciata in senso negativo ritorna, per motivi di opportunità politica o perchè si è verificato uno spostamento nella sua maggioranza, sulla primitiva decisione approvando anch'essa la modifica in questione, o si verifica tra i due rami del Parlamento, per quanto riguarda quel disegno di legge, un « conflitto », che potrà essere risolto solo quando una delle due Camere, rivedendo il proprio atteggiamento, si uniformerà al punto di vista dell'altra.

Per quanto riguarda, comunque, in particolare, il disegno di legge in discussione, faccio

osservare che la modifica approvata dalla Camera dei deputati quando ha preso in esame per la seconda volta il provvedimento è, sia pure leggermente, diversa dall'emendamento introdotto in un primo tempo e già respinto dalla nostra Commissione.

RICCIO, relatore. Vorrei leggere, a conforto della tesi del Presidente, quanto il Presidente stesso ebbe occasione di dire indicendo la votazione su questo stesso disegno di legge nella seduta del 20 dicembre scorso: « Anch'io sarei della stessa opinione espressa dal relatore, senatore Riccio, cioè di ratificare puramente e semplicemente il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e non già perchè la nostra Commissione non abbia competenza a modificare i decreti legislativi sottoposti al suo esame, ma unicamente perchè, come ha annunciato il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, quanto prima sarà presentato al Parlamento un disegno di legge relativo ad una nuova regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali ».

Noi quindi abbiamo deliberato la ratifica pura e semplice del decreto legislativo, motivandola con la attesa dell'annunciata regolamentazione generale. È vero che la dizione proposta allora dalla Camera e che noi abbiamo respinto includeva necessariamente la ipotesi minore che ora la Camera ci presenta. Ma, anche a volere accogliere la tesi del senatore Rizzo, non si può dire che vi sia perciò preclusione, perchè noi dell'ipotesi minore non discutemmo, ma solo della originaria e maggiore, che considerammo nella sua ampiezza e come tale respingemmo.

VARALDO. Io sarei del parere di ritornare alla ratifica pura e semplice del decreto legislativo per non indulgere all'abitudine di modificare, in sede di ratifica, non soltanto i decreti legislativi che ci vengono presentati, ma le varie leggi che ad essi sono connesse. Rilevo infatti che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati costituisce, in sostanza, una modifica anche al testo unico della legge comunale e provinciale.

Comunque, se per motivi di opportunità e di convenienza si crede di dover aderire a tale emendamento, debbo però dichiararmi contrario, quanto meno, alla modificazione, suggerita dall'onorevole Riccio, di compren-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

dere entro il limite della metà dello stipendio e dell'indennità caroviveri anche quegli altri diritti che eventualmente i segretari comunali venissero a percepire per altre vie. Ciò infatti costituirebbe una modifica ancor più sensibile delle norme vigenti.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Sono favorevole alla modifica approvata dalla Camera dei deputati, secondo cui la quota massima dei diritti di segreteria deve essere commisurata alla metà dello stipendio e dell'indennità caroviveri.

Non mi sembra però il caso di introdurre una norma di carattere generale per cui tutti i diritti spettanti ai segretari comunali e provinciali siano assoggettati alla limitazione qui fissata. Penso che, sostenendo ciò, l'onorevole Riccio sia andato oltre lo scopo della legge. Qui si tratta di particolari diritti di segreteria; la questione degli altri compensi percepiti dai segretari comunali e provinciali non ha nulla a che vedere col provvedimento in esame. Perciò ritengo che la dizione più opportuna sia quella proposta dalla Camera dei deputati.

Purtroppo, il disegno di legge relativo alla regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali, di cui tanto si è parlato, pur essendo pronto già da sei mesi, non è stato ancora preso in esame dal Consiglio dei ministri; ed io credo che passerà parecchio tempo prima che ciò possa avvenire. In questo periodo di tempo è necessario quindi che i segretari comunali, i quali si agitano sempre più, ottengano l'accettazione di parte almeno delle loro richieste. Ora, fissare la quota massima dei diritti di segreteria alla sola metà dello stipendio è troppo poco, soprattutto se si pensa che lo stipendio è ancora calcolato sulle vecchie basi. La formula approvata dalla Camera dei deputati permette invece di andare incontro ai legittimi desideri degli interessati.

Debbo poi dichiarare, per quanto ha riguardo ai dubbi espressi dall'onorevole relatore sull'articolo 2, che, evidentemente, la legge e le modifiche che essa contiene avranno esecuzione dal giorno della loro approvazione.

RICCIO, *relatore*. Nella precedente discussione l'onorevole Sottosegretario fu d'accordo nel ritenere che la formula adoperata dalla Camera dei deputati avrebbe potuto dar luogo a dubbi di interpretazione circa la decorrenza.

Egli stesso riconobbe che l'esecutore della legge, al fine di una esatta interpretazione, avrebbe dovuto consultare tutti gli atti parlamentari per poter stabilire che la disposizione dell'articolo 2 non dovesse avere l'estensione temuta.

Ad ogni modo, credo che in tal senso possa bastare la precisazione avuta dall'onorevole Sottosegretario, e in cui concorda tutta la Commissione, che la modificazione di cui all'articolo 1 della legge di ratifica decorre, come deve essere, dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo 3. — È sostituito dal seguente:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà dello stipendio e della indennità caroviveri percepiti dai segretari stessi ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge con le modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato » (N. 1614) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Non so se gli onorevoli colleghi desiderino che, prima di accennare agli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al decreto legislativo in esame, io faccia un quadro schematico delle norme del decreto stesso perchè la Commissione si renda conto del contenuto di esse.

Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, abolisce la categoria del personale contrattista dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e stabilisce transitoriamente che esso conservi la sua posizione finchè non sia licenziato o non sia sistemato secondo le norme stabilite dal decreto medesimo. In tema di sistemazione il decreto, all'articolo 2, autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a bandire nello stesso anno 1947 e negli anni successivi fino al 1950 dei concorsi per titoli, per accedere ai quali occorrono determinati requisiti che possono essere così riassunti: due anni di servizio al 31 dicembre 1945, seicento giorni di effettiva presenza alla data del bando di concorso, aver superato gli esami e conseguito le qualificazioni stabilite per le rispettive funzioni, essere ritenuti non demeritevoli.

Particolari disposizioni il decreto legislativo detta per i combattenti, i mutilati, i figli degli agenti morti in guerra.

L'articolo 3 stabilisce in qual modo debba avvenire la sistemazione in ruolo e, nella sua ste-sura originaria, prescrive che il personale con-

trattista risultato idoneo nel primo concorso, cioè quello del 1947, debba essere collocato in pianta stabile nei limiti della metà dei posti disponibili (non dice di che anno), con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria. Per i concorrenti, poi, dei concorsi degli anni successivi prescrive che essi debbano essere collocati in pianta stabile dopo i vincitori dei concorsi degli anni precedenti, sempre però nei limiti della metà dei posti disponibili e con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno successivo alla graduatoria.

La Camera dei deputati ha a questo punto apportato sostanziali modificazioni, su proposta dell'onorevole Cappugi. Occorre sapere che, in sede di esecuzione del decreto legislativo, era avvenuto che, se i quattro concorsi erano stati anno per anno banditi, le graduatorie non erano però state espletate nè nello stesso anno, nè in quello successivo al bando. Per maggiore precisione enumererò le date. Il primo concorso fu bandito il 10 settembre 1947, le graduatorie furono approvate nel marzo-giugno 1949; il secondo concorso fu bandito il 28 ottobre 1948 e le graduatorie furono approvate il 27 settembre 1950. Sicchè, stando a quello che era avvenuto in fase di esecuzione, il collocamento in ruolo avrebbe dovuto avvenire, per i partecipanti al primo concorso, nel giugno del 1949 e, per i partecipanti ai concorsi successivi, al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria. Il decreto legislativo però poneva come limite massimo il 31 dicembre 1950, cosicchè, pur essendo state approvate le ultime graduatorie nel 1950, tutte le sistemazioni sarebbero dovute avvenire entro tale termine massimo.

Si preoccupò di questo l'onorevole Cappugi e con lui la Commissione speciale della Camera dei deputati, la quale fu dell'avviso che il ritardo frapposto dall'Amministrazione nell'attuazione dei concorsi non dovesse nuocere a coloro che avevano partecipato ai concorsi stessi in base a un decreto legislativo il quale disponeva che i corsi dovessero effettuarsi ogni anno e naturalmente presumeva che le graduatorie, se non proprio nello stesso anno, fossero approvate a non troppa distanza di tempo. E perciò l'onorevole Cappugi propose un emendamento, che fu approvato, secondo il quale la sistemazione in ruolo avrebbe dovuto decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui i singoli bandi

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

di concorso erano stati emessi. Si abbandonava cioè il criterio della data di approvazione delle graduatorie e si prendeva come termine di riferimento il 31 dicembre dell'anno del bando di concorso. Erano stati tenuti nel frattempo dei concorsi interni con conseguente copertura dei posti, per cui v'era da temere una diminuzione della disponibilità. Comunque, fissata la data del collocamento al 31 dicembre di ciascuno degli anni in cui erano stati banditi i concorsi, la Camera dei deputati doveva evidentemente preoccuparsi che la disponibilità dei posti non venisse a mancare e perciò l'onorevole Cappugi propose un'altra modifica sostanziale, anch'essa approvata, che cioè il collocamento potesse avvenire non più entro il limite della metà dei posti, ma anche in eccedenza. Secondo l'originaria norma del decreto legislativo, il collocamento in pianta stabile avrebbe dovuto avvenire invece nei limiti della metà dei posti disponibili e, solo qualora la copertura dei posti nei primi tre anni non fosse stata raggiunta, nel 1950 esso avrebbe potuto essere effettuato in eccedenza.

Queste le modifiche sostanziali apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 3.

L'articolo 4 nel testo originario disponeva che gli agenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi, fino a quando non venissero collocati nel ruolo, potessero godere del trattamento del personale in prova, tranne per quanto stabilito relativamente al limite di tempo per conseguire la stabilità e salve le norme degli articoli 7 e successivi nei riguardi della previdenza. La Camera dei deputati ha sostituito l'articolo 4 con l'ultimo comma dell'articolo 3, così modificato: «La nomina a stabile di cui al precedente articolo 3 avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'articolo 6 del presente decreto».

L'articolo 5 stabilisce invece l'istituzione di Commissioni compartimentali per l'esame delle domande di ammissione ai concorsi e di Commissioni centrali per la compilazione delle graduatorie generali, che sono fatte secondo i criteri indicati dal direttore generale.

L'articolo 6 detta norme particolari per alcune categorie di personale, cioè i guardamerci contrattisti, gli informatori interpreti contrattisti e i contrattisti ex assuntori. I

guardamerci contrattisti, che hanno una qualifica superiore ai guardasala, ritornano alla condizione di questi ultimi per poi accedere ai concorsi per guardamerci; il servizio espletato come contrattisti serve loro ai fini della anzianità. Gli informatori interpreti contrattisti vengono invece sistemati nei quadri iniziali del gruppo B o delle carriere d'ordine o delle categorie inferiori a seconda del loro titolo di studio.

Anche i contrattisti ex assuntori possono essere collocati in ruolo secondo i loro titoli di studio, purchè abbiano già la qualifica di sottocapo-stazione.

Naturalmente, cessando la qualifica di contrattista e passando i contrattisti in ruolo, venivano a cessare le assicurazioni. Costoro godevano di due categorie di assicurazione: una, per quanto riguardava il trattamento di licenziamento, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed un'altra, di carattere sociale, con l'Istituto della previdenza sociale. L'articolo 7 pertanto stabilisce che le somme ricavate dall'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per tre quarti debbano venir versate alla Cassa pensioni a riscatto degli anni di avventiziato e per un quarto a favore dell'Amministrazione dello Stato a parziale recupero dei versamenti che questa aveva fatto all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per quanto riguarda invece i contributi versati alla Previdenza sociale, è stato stabilito un parziale recupero a carico dei contrattisti delle quote versate da parte della Amministrazione, parziale recupero indicato in aliquote differenti, secondo che si tratti di assicurazioni sociali, di invalidità e vecchiaia ecc.

I recuperi, dice l'articolo 9, possono farsi mensilmente, in un periodo di tempo, però, non superiore alla metà di quello di assicurazione.

L'articolo 10 estende le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, cioè le disposizioni relative alle assicurazioni sia sociali che dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, a quei contrattisti che abbiano trovato sistemazione in ruolo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e indipendentemente dalle sue disposizioni.

L'articolo 11 riguarda l'entrata in vigore

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

44ª RIUNIONE (16 maggio 1951)

del decreto stesso, che decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Questo, schematicamente, il contenuto del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667. Come i colleghi comprendono, intorno agli emendamenti portati dalla Camera all'articolo 3 si è accesa fuori di qui una contesa di cui noi

abbiamo avuto larga eco e per la quale è superfluo appellarsi all'obiettività e alla serenità di giudizio della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 11,20.